



# *Comune di Reggio Calabria*

## *Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori e di forniture di beni e servizi.*

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 25 luglio  
2012. (delibera di G.C. n. 127 del 11/05/2012)

*Publicato all'Albo Pretorio in data 12/09/2012 con prot. 6501.*



## **ART. 1**

### **OGGETTO E FINALITÀ'**

Il presente regolamento disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione in economia di lavori e di forniture di beni e servizi, entro i limiti e nel rispetto dei principi dettati dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento.

## **ART. 2**

### **ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE**

Per l'attuazione di programmi di contenimento della spesa pubblica, la Giunta Comunale, nell'ambito del PEG, può deliberare l'assegnazione delle risorse occorrenti anche per le spese da effettuarsi con contratti in economia, individuandone l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'esecuzione in economia di spese non previste, in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione.

## **ART. 3**

### **CATEGORIE DI LAVORI E TIPOLOGIE DI BENI E SERVIZI ACQUISTILI IN ECONOMIA**

L'esecuzione in economia di spese è ammessa per tutte le categorie di lavori e le tipologie di beni e servizi che non siano state espressamente escluse o limitate per importi con la deliberazione della Giunta Comunale di cui al precedente art. 2.

## **ART. 4**

### **LIMITI DI APPLICAZIONE**

Il ricorso alle spese in economia è consentito entro il limite di importo massimo tempo per tempo previsto dal codice dei contratti pubblici o da altre disposizioni di leggi speciali.

Il ricorso alle spese in economia resta applicabile in tutti i casi previsti dal codice dei contratti, dalle altre leggi e dai regolamenti nazionali e comunali,

## **ART. 5**

### **MODALITÀ' DEL PROCEDIMENTO**

il responsabile del procedimento per ogni acquisizione in economia è il dipendente del settore cui la spesa risulta funzionale che, a norma del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, è titolare del potere di gestione delle spese.

Al responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi in economia, sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato. Nella scelta del contraente il responsabile del procedimento si attiene alle procedure del presente regolamento.

Prima di attivare il procedimento di spesa in economia secondo le modalità previste dal presente regolamento, il responsabile del procedimento deve verificare se l'esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione di beni o dei servizi che interessano, possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro attivate dalla Consip di cui all'art. 26 comma 3, legge 23 dicembre 1999 n. 488, ovvero mediante l'affidamento ad operatore già selezionato per procedura negoziata di cui al successivo art. 12, ovvero ancora mediante l'affidamento diretto ad una delle società in house in quanto pertinente al relativo oggetto sociale. In alternativa dovranno essere utilizzate le relative condizioni (qualità/prezzo) come base di riferimento per gli affidamenti.

Il responsabile del procedimento può inoltre optare, motivatamente, per le forme di commercio elettronico previste dall'ordinamento, mediante gare *on - line*, avvalendosi dell'albo dei fornitori e prestatori di servizio in uso per tali procedure. Parimenti può avvalersi dello strumento del Mercato Elettronico della P.A., realizzato dalla stessa CONSIP S.p.A..

## **ART. 6 FORME DI ESECUZIONE IN ECONOMIA**

I lavori e le forniture di beni e servizi in economia possono essere eseguite in amministrazione diretta o per cottimo fiduciario.

Con l'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori o i servizi per mezzo di personale dipendente, utilizzando mezzi propri dell'ente, o in mancanza, appositamente noleggiati, acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni e materie prime che si dovessero rendere necessari.

Con il cottimo fiduciario l'esecuzione di lavori o le forniture di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

## **ART. 7 COTTIMO FIDUCIARIO**

Per i lavori e per le forniture di beni e servizi in economia, per i quali dal codice dei contratti e dalle leggi speciali è consentito procedere all'affidamento per cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento procede alla consultazione, rivolgendo apposita lettera d'invito, di almeno cinque (5) operatori economici, individuati per consultazione di qualunque banca-dati di esercenti qualificati nell'esecuzione di lavori o nella produzione o commercio dei beni e servizi d'interesse. Per i lavori e per le forniture di beni e servizi in economia, per i quali dal codice dei contratti e dalle leggi speciali è consentito procedere all'affidamento diretto per cottimo fiduciario ad un solo operatore.

economico, il responsabile del procedimento interpella direttamente l'operatore per l'acquisizione del preventivo del prezzo di mercato e procede, previa vantazione di congruità del prezzo indicato, all'adozione della determinazione d'impegno ed alla successiva emissione del relativo ordine di consegna.

## **ART. 8 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER COTTIMO**

La lettera di invito deve prevedere un termine minimo per la ricezione delle offerte e comunque non inferiore a cinque (5) giorni dal momento della ricezione da parte degli operatori invitati. In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a tre (3) giorni. La lettera d'invito e il successivo scambio di informazioni con i contraenti può avvenire mediante raccomandata, fax, per via elettronica (e-mail o procedura elettronica) o mediante combinazione di tali mezzi. Le modalità di comunicazione, di scambio e di archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.

L'aggiudicazione è disposta con determinazione del dirigente del settore, cui la spesa è funzionale, secondo il criterio predeterminato nella lettera d'invito tra quelli consentiti dal codice di contratti pubblici, senza il ricorso alla valutazione di alcuna commissione. L'operatore economico aggiudicatario deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria -prescritti dal codice dei contratti pubblici. Dell'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario il responsabile del procedimento deve procedere a dare pubblicità sul profilo istituzionale dell'ente mediante apposito avviso di postinformazione.

## **ART. 9 GARANZIA**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali l'operatore economico aggiudicatario può essere chiamato, con la comunicazione di aggiudicazione, alla prestazione di una garanzia d'importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, nelle forme consentite dal codice dei contratti pubblici.

E' rimessa al responsabile del procedimento la valutazione dell'importo modesto ovvero delle caratteristiche tecniche e della natura che consentono l'esonero dell'operatore economico dal prestare la garanzia.

## **ART. 10 CONTRATTO**

I contratti per l'esecuzione di lavori o per l'acquisizione di forniture e servizi in economia vengono stipulati in forma semplificata mediante lo scambio a distanza tra l'ente e l'operatore contraente di proposte e accettazioni ovvero mediante atto per scrittura privata.

Deve essere comunque assicurata evidenza alle apposite dichiarazioni dalla legge previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

**ART. 11****PRESTAZIONI COMPLEMENTARI**

Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verificano cause imprevedute ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive, su determinazione del dirigente del settore l'aggiudicatario può essere tenuto ad eseguire, alle medesime condizioni economiche del contratto principale, lavori, forniture e servizi complementari nel limite massimo del venti per cento (20%) dell'importo di aggiudicazione, purché l'importo contrattuale complessivamente risultante non ecceda il limite massimo consentito per le acquisizioni in economia.

**ART. 12****ORDINI APERTI**

Per l'esecuzione in economia di lavori o di forniture di beni e servizi programmabili soltanto per natura e tipologia, ma non predeterminabili con sufficiente approssimazione per quantità, il cui fabbisogno è comunque prevedibile con riferimento ad un limitato periodo di tempo, non superiore ad un triennio, può farsi ricorso ad una procedura negoziata di selezione di operatori economici qualificati, cui ciascun settore potrà rivolgere, per determinazione dirigenziale, apposito affidamento per quantità di lavorazioni, beni o servizi definite, in funzione delle proprie esigenze funzionali. Con le modalità di cui al precedente art. 9, il responsabile del procedimento del settore competente secondo l'ordinamento dell'ente, procede all'acquisizione di preventivi d'offerta-prezzi, che riportano percentuali di ribasso su prezzi unitari fissati a base d'asta, ovvero percentuali di ribasso su prezziari ufficiali di lavorazioni, ovvero su prezzi di listino esposti al pubblico per categorie di beni o servizi. All'esito della selezione operata dal responsabile del procedimento, per ciascuna tipologia di lavorazioni, di beni e di servizi vengono individuati i prezzi unitari più vantaggiosi, secondo il criterio del prezzo in assoluto più basso. I prezzi così selezionati restano validi, fissi ed invariabili e vincolano l'operatore selezionato per tutto il periodo di efficacia dell'offerta.

**ART. 13****DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla vigente normativa in materia. Il presente regolamento entra in vigore divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.